

CLUB ITALIANO DEI CREATIVI

STATUTO SOCIALE

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI, DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "**Club Italiano Dei Creativi**", in sigla "C.I.C." (nel seguito semplicemente Associazione). L'Associazione è una libera associazione di fatto, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro non riconosciuta, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede in Teramo, Via B. Croce n. 9, 64100 Teramo. L'indirizzo del sito Internet è www.clubcreativi.org

Art. 2 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art.17 del presente Statuto.

Art. 3 – Scopo e finalità istituzionali

L'Associazione si propone di promuovere e diffondere la Cultura della Creatività, ritenuta elemento essenziale dello sviluppo economico e sociale. I Fondatori hanno la forte convinzione di come la Creatività umana, dettata da un'intelligenza non logica, sia elemento essenziale nell'economia e nella società moderne. Partendo dalla consapevolezza di quanto, nell'odierno mondo competitivo, sia importante essere dotati di pensiero creativo, nasce la volontà di creare un momento di sintesi, un luogo di incontro e di confronto, stabile ed organizzato, nel quale realizzare una sorta di **laboratorio della Creatività**, una **fucina dell'Innovazione**, dove elaborare nuove Idee per trovare soluzioni a problemi complessi.

I Fondatori sono altrettanto convinti del richiamo alle **Like Skills**, ovvero competenze per

la vita, individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità: tra queste vi è la Creatività, intesa come il saper trovare soluzioni e idee originali, capacità di affrontare in modo flessibile ogni genere di situazione. In questo senso, la Creatività contribuisce sia al *decision making* (capacità di prendere decisioni) che al *problem solving* (capacità di risolvere problemi), permettendo di esplorare le possibili alternative e le conseguenze delle diverse opzioni disponibili.

I Fondatori vogliono, in definitiva, mettere in campo iniziative per agevolare la nascita ed il radicamento di una Cultura della Creatività che porti alla generazione di nuove Idee innovative, strategicamente importanti per lo sviluppo sostenibile, la competitività, il benessere materiale e spirituale.

L'Associazione, in definitiva, intende diffondere la Cultura della Creatività, aumentare il numero di coloro hanno un comportamento e una mentalità creativa, e quindi aumentare la Classe dei Creativi. Recenti studi individuano nella Classe dei Creativi la classe sociale emergente: vi fanno parte ingegneri, architetti, professionisti, artisti, musicisti, ricercatori, scienziati, giornalisti, docenti, designer, stilisti, grafici, pubblicitari, dirigenti, ICT Manager, ecc.

L'Associazione si basa sulla partecipazione e l'impegno volontario, autonomo e personale degli associati.

Art. 4 – Attività istituzionali

L'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui all'art. 3, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a. sollecitare e favorire l'istituzione di percorsi formativi in materia di Innovazione e Creatività;
- b. diffondere una cultura orientata all'Innovazione ed alla Creatività;

- c. diffondere l'utilizzo degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum, pubblicazioni;
- d. preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale nel campo della Creatività;
- e. formare, preparare e gestire gruppi di utenti esperti di Creatività;
- f. pubblicare giornali periodici, libri a stampa o telematici, bollettini, newsletter, atti di convegni e seminari, nonché studi e ricerche realizzate;
- g. collaborare con i mezzi di comunicazione;
- h. realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- i. organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- j. partecipare a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- k. stipulare convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;
- l. accedere, eventualmente, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- m. partecipare a programmi e progetti locali, regionali, nazionali e comunitari, purchè non in contrasto con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo;

n. elaborare e presentare agli organi competenti proposte innovative nel campo economico, sociale e culturale;

o. esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale a scopo di autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati.

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati previa autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.

II – ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 5 – Fondo comune

I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Gli associati non potranno chiedere a qualsiasi titolo o per qualsivoglia motivo la divisione del fondo comune, né pretendere la quota di recesso.

Art. 6 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione scaturiscono dalle seguenti entrate, destinate al funzionamento e allo svolgimento dell'attività dell'Associazione:

- a) contributi degli associati
- b) contributi di privati
- c) quote associative
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti
- e) contributi, contratti e convenzioni con Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzate, esclusivamente, al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti attinenti lo scopo sociale
- f) contributi di organismi internazionali
- g) donazioni e lasciti testamentari
- h) rimborsi derivanti da convenzioni
- i) introiti derivanti dalle iniziative sociali
- l) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 7 – Divieto di distribuzione utili e gratuità delle cariche

L'Associazione non ha scopo di lucro e gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa. Si fa divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Le cariche sociali sono ricoperte gratuitamente.

Art. 8 - Quota associativa

L'entità ed il termine di versamento della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo,

successivamente è approvata dall'Assemblea dei Soci e comunicata per iscritto ai soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio. In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo. In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 11 punto a) del presente Statuto. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

III – I SOCI

Art. 9 – Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni, italiani o stranieri, che per il loro oggetto sociale, attività o studio siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo, come specificato nel precedente articolo 4.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori
- b) Soci Ordinari
- c) Soci Sostenitori
- d) Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori coloro che, riconoscendosi nei fini dell'Associazione, hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione. Salvo diverse indicazioni, i Soci Fondatori sono completamente equiparati, nei diritti e nei doveri, ai Soci Ordinari.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che si riconoscono nei fini della Associazione, che sono disposti ad operare attivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

I Soci Sostenitori sono completamente equiparati ai Soci Ordinari; la sola distinzione è data dalla quota associativa, pari o superiore a tre volte la quota dei Soci Ordinari.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota, non possono accedere alle cariche sociali e non hanno diritto di voto. Possono essere invitati alle Assemblee con parere consultivo. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 10 – Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali dell'Associazione, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, alla frequenza di corsi eventualmente organizzati dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice. I soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I Soci Ordinari e quelli equiparati hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Il diritto di voto può essere espresso trascorsi centoventi giorni dall'iscrizione nel libro soci per l'Assemblea Ordinaria e trascorsi centottanta giorni per l'Assemblea Straordinaria. Possono far parte dell'elettorato passivo i soci Ordinari ed equiparati iscritti da almeno un

anno. Per l'anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio. In mancanza di un numero sufficiente di Soci che abbiano maturato l'anzianità richiesta per ricoprire le cariche istituzionali, in compensazione sono ammessi all'elettorato passivo i Soci che abbiano maturato una maggiore anzianità sociale.

Possono far parte dell'elettorato attivo e passivo solo i soci maggiorenni.

Art. 11 – Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa arrecare discredito all'Associazione o ai suoi rappresentanti.
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari.
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i Regolamenti della stessa.

Art. 12 - Criteri di ammissione del socio

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto alla base del rifiuto della richiesta di adesione all'Associazione.

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo, consegnarla a mano ovvero spedirla per posta elettronica o ordinaria al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa, comunicando per iscritto al

richiedente l'accettazione o la reiezione, motivandola. L'iscrizione nel libro soci avrà la stessa data di versamento della quota associativa.

Approvata la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione motivata per iscritto al richiedente, che provvederà al versamento della quota associativa nei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione.

Resta inteso che l'ammissione di un nuovo socio è in ogni caso subordinata al rispetto delle condizioni poste dall'art. 9 ed alla condivisione degli scopi di cui all'art. 3.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria

Art.13 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio. Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento contrario ai principi di buone fede, correttezza, onestà, probità, tale da gettare discredito sull'Associazione, sui suoi rappresentanti.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Qualora il socio contestasse il provvedimento, la questione sarà rimessa, come ultima istanza di riammissione, all'Assemblea dei Soci. L'esclusione diviene efficace nel caso in cui il socio contestato non eserciti facoltà di replica ovvero il provvedimento di esclusione

sia confermato dall'Assemblea. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasferita, e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art.14 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un Collegio di Revisori dei Conti o un revisore unico, una Giunta Esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

In ogni caso tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e incompatibili tra loro.

V - ASSEMBLEA

Art. 15 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione, e possiede piena sovranità. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto a parteciparvi tutti i Soci Ordinari ed equiparati in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

Hanno diritto di voto i Soci Ordinari ed equiparati, secondo le modalità illustrate nell'articolo Art. 10.

Art. 16 - Competenze dell'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria ha poteri programmatici e di indirizzo della vita associativa, pertanto delibera sulla:

- a) approvazione annuale del rendiconto economico e finanziario dell'Associazione;

- b) approvazione del bilancio di previsione;
- c) entità della quota associativa;
- d) termine per il pagamento della quota associativa;
- e) decisione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo, e dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- f) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Collegio dei Revisori o del revisore unico, e di ulteriori Organi associativi;
- g) quanto proposto dal Consiglio Direttivo, che non debba essere deciso dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è competente in materia di:

- a) eventuali modifiche del presente Statuto, con eccezione del presente articolo salvo diversa numerazione, per le quali occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) decadenza del Consiglio Direttivo prima del termine di scadenza naturale delle cariche;
- c) scioglimento dell'Associazione, la relativa messa in Liquidazione e la nomina del Liquidatore, per le quali occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso un diverso luogo ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno (Assemblea Programmatica ed Assemblea Consuntiva), su convocazione del Presidente. Può richiedere la convocazione dell'Assemblea ordinaria anche il Collegio sindacale o il revisore dei conti o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei soci. L'Assemblea Straordinaria si riunisce

su convocazione del Presidente. Può richiedere la convocazione anche il revisore dei conti, la metà dei membri del Consiglio Direttivo o la metà dei Soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione e mediante e-mail indirizzata ai singoli Soci Ordinari ed equiparati. L'avviso di convocazione è spedito almeno quindici giorni prima dell'Assemblea, e indica il luogo, la data, l'ora in cui si terrà l'Assemblea stessa, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

E' validamente costituita anche l'assemblea totalitaria in cui sia presente la totalità dei soci, dei componenti il Consiglio Direttivo, e i presenti si manifestino adeguatamente preparati sugli argomenti da trattare.

Art. 19 - Costituzione dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione si considera validamente costituita con la presenza della maggioranza dei Soci Ordinari ed equiparati, in regola con il pagamento delle quote sociali, e la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. In seconda convocazione si considera validamente costituita, qualunque sia il numero dei soci e dei membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria si considera validamente costituita con la presenza della metà più uno dell'insieme formato dai Soci Ordinari ed equiparati, in regola con il pagamento delle quote sociali, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 20 - Verbalizzazione

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di assenza del suddetto, si provvederà

ad eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario. L'approvazione del verbale, se necessaria, sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Art. 21 - Delibere Assembleari

Ogni socio Fondatore, Ordinario e Sostenitore nelle Assemblee ha diritto a un voto (art. 2538, comma 2 C.C.). Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza semplice (la metà più uno) sull'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti.

Nel presente Statuto, dove non indicato espressamente, per "maggioranza" si intende "maggioranza semplice". Le delibere dell'Assemblea Straordinaria, ove non diversamente specificato, richiedono la maggioranza qualificata (due terzi) dell'insieme dei Soci Ordinari ed equiparati presenti o rappresentati mediante delega. Le votazioni in Assemblea Ordinaria e Straordinaria avvengono per alzata di mano, per appello nominale o per voto scritto, a palese ed insindacabile scelta del presidente dell'Assemblea, fatta eccezione per votazioni riguardanti persone fisiche, per le quali è necessaria la segretezza del voto.

VI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Nomina e composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed è formato da un numero di consiglieri, membri dell'Associazione, che va da 4 a 7. Il suo mandato dura due anni dal momento della sua elezione. Prima dell'elezione, l'assemblea deve stabilire il numero dei consiglieri da eleggere. Ogni votante deve esprimere un numero di preferenze pari al numero delle persone da eleggere. Qualsiasi socio maggiorenne può candidarsi (Art. 10). Per farlo deve presentare domanda scritta almeno una settimana prima della votazione, per permettere

l'affissione di una lista di persone eleggibili. In mancanza, è ammessa la candidatura diretta in sede di assemblea convocata per la nomina dei componenti il Consiglio Direttivo.

Verranno eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procederà al ballottaggio. Il Consiglio Direttivo, all'atto dell'elezione, provvede a nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio Direttivo e dell'Associazione stessa. In caso di dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione provvisoria, scegliendo tra i soci dell'Associazione, con l'impegno di sottoporre i nuovi consiglieri alla delibera dell'Assemblea Ordinaria. Il mandato dei nuovi eletti dalla Assemblea Ordinaria scadrà comunque alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo un rimborso per eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

All'atto della costituzione dell'Associazione, i componenti il primo Consiglio Direttivo e le cariche nel suo seno sono determinate dall'Assemblea costituente.

Art. 23 - Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità della Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte alla Associazione. Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte. Essi tuttavia possono essere rimossi dalla carica con delibera della maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo o della

Assemblea ordinaria. In tale caso rimarranno in carica fino alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente.

Art. 24 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate ed alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, che devono essere approvati dall'assemblea ordinaria. La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Tesoriere.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. Il Segretario collabora con il Presidente nella progettazione di tutta l'attività della Associazione. Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni. Il Segretario è responsabile della tenuta di tutti i libri sociali, con particolare riguardo al libro dei Soci e provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto. Il Segretario, previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di creare appositi comitati operativi, ognuno coordinato da un Responsabile Aggiunto, allo scopo di meglio organizzare ed articolare le attività

della Associazione. Non è necessario che il personale operativo di questi comitati sia composto solo da Consiglieri. La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato. Può essere rimosso su decisione della metà dei membri del Consiglio Direttivo o con delibera a maggioranza qualificata della Assemblea Ordinaria. In tale caso rimarrà in carica fino alla nomina di un nuovo Segretario.

Art. 26 - Competenze e convocazione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna. Il Consiglio Direttivo può costituire appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Entro il mese di novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo approva i progetti di bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Segretario, stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno a venire ed il relativo termine di pagamento. Il bilancio preventivo, la quota associativa ed il termine di versamento dovranno essere approvati in sede di Assemblea dei soci entro il mese di dicembre. Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo dovrà approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di maggio. Il rendiconto annuale deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione e fino a quando sia approvato, affinché tutti i soci possano prenderne visione. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 27 - Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata (due terzi) dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica. I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 28 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici, come ad esempio uno o più siti web, una o più mailing list (pubbliche o private), uno o più news server, appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo. L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette. L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione, oltre che approfondimento culturale degli strumenti della società dell'informazione.

Art. 29 – Tenuta dei libri sociali

Al fine di tenere memoria di tutte le attività svolte dall'Associazione verso i soci e verso i terzi ove obbligata, l'Associazione attiva i seguenti libri sociali: libro soci, libro cassa, libro delle Assemblee dei Soci, libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, libro del Collegio dei Revisori dei Conti, libro giornale, libro degli inventari, ed ogni altro libro e/o registro necessario a rispettare i principi di trasparenza e di documentazione verso terzi.

Tutti i libri sopra menzionati sono tenuti secondo norme di ordinaria diligenza, così

sintetizzate:

- registri numerati semplicemente;
- fogli mobili staccati;
- numerazione dei singoli verbali

Per l'eventuale attività commerciale è adottata la contabilità separata, come disciplinata dalla normativa fiscale.

Per tutte le altre disposizioni, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile.

VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti. Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo. I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VIII - NORME FINALI

Art. 31 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

1. se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a quattro;
2. su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio dell'Associazione verrà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati entro i termini previsti dall'art. 26. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 33 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Seguono le firme dei Soci Fondatori:

1. Rapone Giuseppe _____
2. Delli Compagni Marcello _____
3. Gaudini Romolo _____

4. Rana Francesco _____
5. Cardelli Manuela _____
6. De Dominicis Angelo _____
7. Pomante Luigi _____
8. Mosca Giovanni _____
9. Bidetta Franco _____
10. Rapone Annarita _____
11. Delle Monache Enzo _____
12. Ziccardi Vincenzo _____
13. Bonolis Paolo _____
14. Ragni Stefano _____
15. Sborlini Pierluigi _____
16. Di Giannandrea Daniele _____